

ATTO N. DD 3629

DEL 18/09/2020

Rep. di struttura DD-TA0 N. 243

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

OGGETTO: DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI INTEGRATA NEL POLO AMBIENTALE DENOMINATO CASSAGNA
COMUNE: PIANEZZA
PROPONENTE: CASSAGNA S.R.L.
PROCEDURA: FASE DI VALUTAZIONE EX ART.12 L.R. 40/98 E S.M.I. ED ARTT. 23 E 27 BIS DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.
GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

Premesso che:

In data 07/03/2018 la Società Cassagna s.r.l. - con sede legale in Corso Siccardi n. 11 bis a Torino e P. IVA 06126830014 - ha presentato istanza di avvio della fase di valutazione al fine di ottenere il giudizio di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 12 della l.r. 40/98 e degli artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente al progetto di "Discarica per rifiuti non pericolosi integrata nel polo ambientale denominato Cassagna" da realizzarsi nel comune di Pianezza (TO).

Il progetto presentato rientra nella categoria progettuale individuata al punto n. 8 dell'Allegato A2 della l.r. 40/98 e s.m.i. ed al punto p) dell'allegato III alla parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

- "Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m³ (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m³";

Sempre in data 07/03/2018, per il medesimo progetto, è stata presentata istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata ambientale (A.I.A) ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Il progetto rientra nella seguente voce dell'allegato I Punto 5 "Gestione Rifiuti" dell'Allegato VIII alla parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.:

- 5.4 "Discariche, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti".

La compiuta istruttoria tecnico-amministrativa delle due procedure è stata coordinata nell'ambito della procedura interdisciplinare di cui all'art.27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

L'istruttoria è stata condotta dall'Organo Tecnico per la VIA, istituito con D.G.P. n. 63-65326 del 14/04/1999.

Con nota prot. n. 34492 del 19/03/2018 è stato richiesto, ai sensi dell'art. 27 bis comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, a verificare, ciascuno per gli aspetti di rispettiva competenza, la completezza e l'adequazione della documentazione trasmessa dal proponente e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino.

Con nota prot. n. 48529 del 19/04/2018 si è richiesto di integrare la documentazione presentata, sulla base delle indicazioni date dal Comune di Pianezza con nota prot. n. 9024 del 18/04/2018, relativamente ad aspetti urbanistici. La documentazione è stata presentata in data 04/05/2018.

In data 08/05/2018, con pubblicazione sul sito web della Città Metropolitana di Torino dell'avviso di cui all'art. 23 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., è stato dato avvio all'istruttoria interdisciplinare ex art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Al fine di una disamina tecnica del progetto finalizzata a verificare la necessità di richiedere al proponente eventuali integrazioni di cui al comma 5 dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., in data 15/11/2017 si è svolta in forma simultanea e in modalità sincrona la seduta della Conferenza dei Servizi istruttoria, convocata ai sensi dell'art. 14 comma 1 della legge 241/90 e s.m.i. . Nella stessa data si è svolta la prima seduta dell'Organo Tecnico per la VIA.

A seguito di tale seduta della Conferenza dei Servizi, in relazione alle problematiche ed alle criticità progettuali ed ambientali evidenziate e visti i pareri pervenuti da parte dei soggetti interessati, si è provveduto a comunicare al Proponente, con nota del 21/08/2018 prot. n. 96473, l'elenco delle integrazioni necessarie per il completamento delle istruttorie assegnando un termine di 30 giorni per la presentazione delle stesse ai sensi del comma 5 dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

In data 13/09/2018 il Proponente richiedeva una proroga di 150 giorni per la presentazione della documentazione richiesta. Con nota del 18/09/2018 prot. n. 105367 è stata concessa, ai sensi dell'art. 27 bis comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la proroga richiesta. La documentazione è stata presentata in data 15/02/2019.

A seguito di quanto emerso in sede di conferenza dei servizi istruttoria ed a seguito degli approfondimenti svolti successivamente sul tema "scarichi" in data 10/01/2019 si è svolto uno specifico "Tavolo Tecnico" sull'argomento al fine di una disamina congiunta dell'argomento tra tutti i soggetti interessati.

In data 25/03/2019 si è svolta in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 27 bis comma 7 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. la prima seduta della Conferenza dei Servizi decisoria per il rilascio del provvedimento di VIA, per il rilascio del provvedimento di AIA e degli ulteriori titoli abilitativi necessari alla realizzazione ed all'esercizio del progetto. Nella medesima data si è svolta la seconda seduta dell'Organo Tecnico per la VIA.

A seguito di quanto emerso in tale seduta della Conferenza dei Servizi decisoria e visti i pareri pervenuti da parte dei soggetti interessati, con nota del 16/04/2019 prot. n. 34559 sono state richieste al proponente alcune precisazioni alle integrazioni fornite in data 15/02/2019.

In data 13/08/2019 il proponente ha trasmesso le precisazioni richieste che sono state verificate nel corso della seconda seduta della Conferenza dei Servizi decisoria svoltasi in data 10/10/2019. Nella medesima data si è svolta la terza seduta dell'Organo Tecnico per la VIA.

A seguito di quanto emerso in tale seduta della Conferenza dei Servizi decisoria visti i pareri pervenuti da parte dei soggetti interessati, con nota del 05/11/2019 prot. n. 93218 sono state richieste al proponente ulteriori precisazioni alla documentazione fornita in data 13/08/2019. In data 29/11/2019 il proponente ha trasmesso le precisazioni richieste che sono state successivamente verificate da parte dell'Organo Tecnico per la VIA.

In data in 18/08/2020 la società proponente s.r.l. ha trasmesso l'aggiornamento del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo e contestualmente, inoltre, a seguito di quanto richiesto dalla Direzione rifiuti - bonifiche e sicurezza siti produttivi con nota prot. n. 51886 del 27/07/2020, ha trasmesso l'aggiornamento del piano di sorveglianza e controllo.

Non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico interessato ai sensi dell'articolo 14 lettera b) della l.r. 40/98 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 27 bis comma 4 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Considerato che:

Dal punto di vista amministrativo:

La compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto è stata coordinata nell'ambito della procedura interdisciplinare di cui all'art.27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il procedimento di rilascio del giudizio di compatibilità ambientale, in ordine al progetto in argomento, assorbe i seguenti pareri, nulla osta, consensi o provvedimenti di analoga natura, allegati al presente atto (Allegato B) parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale:

- parere positivo ai sensi dell'art. 711 del Codice della Navigazione, con prescrizioni, ai fini della sicurezza della navigazione aerea limitatamente agli aspetti inerenti il pericolo relativo al cosiddetto fenomeno del *wildlife strike* espresso da parte di ENAC con nota prot n. 41090 del 09/04/2019;
- nulla osta ai fini idraulici per l'immissione delle acque meteoriche di ruscellamento nel Canale Traversagna rilasciato con nota prot. n. 46 del 22/02/2019 dal Comune di Pianezza;
- espressione favorevole in ordine alla fattibilità della variante urbanistica comma 15 bis dell'art. 17 bis della l.r. 56/77 e s.m.i. rilasciata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28/07/2020 ad oggetto "Discarica per rifiuti non pericolosi integrata nel polo ambientale denominato Cassagna, ditta Cassagna s.r.l. - Approvazione variante urbanistica ai sensi dell'art. 17 bis comma 15 bis , l.r. 56/77 e s.m.i. ”.

Per quanto riguarda l'AIA, e tutti gli atti autorizzativi ad essa correlati, sulla base delle risultanze

dell'istruttoria tecnica è risultato possibile definire le condizioni dell'autorizzazione per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento. L'autorizzazione integrata ambientale verrà rilasciata dal dirigente competente a seguito del giudizio di compatibilità ambientale.

Ai sensi dell'art. 27 bis comma 9 del D.lgs. 152/2006 le condizioni e le misure supplementari relative a tali titoli abilitativi sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

Non verranno ricompresi nel giudizio stesso e, pertanto, si rimette al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, gli eventuali adempimenti in materia di Prevenzione Incendi.

Per quanto attiene agli aspetti di carattere urbanistico, devono essere rispettati gli obblighi inerenti l'assolvimento degli eventuali oneri di urbanizzazione a favore del Comune di Pianezza.

Per quanto riguarda l'igiene e la sicurezza il giudizio di compatibilità ambientale non ricomprende quanto prescritto dalle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di salute pubblica nonché di igiene, salute, sicurezza e prevenzione negli ambienti lavorativi e nei cantieri mobili o temporanei.

Dal punto di vista programmatico, progettuale ed ambientale:

La Relazione finale dell'Organo Tecnico per la VIA, parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale (Allegato A), sulla base delle risultanze tecniche dell'istruttoria, delle riunioni della Conferenza dei Servizi nonché tenuto conto dei pareri pervenuti, rileva che per il progetto in oggetto sussistono i presupposti per il rilascio di un giudizio positivo di compatibilità ambientale subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali contenute nella sezione III della medesima Relazione.

Ritenuto pertanto di poter esprimere per il progetto in esame giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della l.r. n. 40/98 e s.m.i. e degli artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Visti:

- i verbali delle sedute della Conferenza dei Servizi depositati agli atti;
- i pareri pervenuti e depositati agli atti;
- la "Relazione Generale sull'Istruttoria dell'Organo Tecnico" allegata alla presente;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché

le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;
- la Nota congiunta del Segretario e Direttore Generale n. 29870 del 27 aprile 2020 "Competenza all'assunzione dei provvedimenti nell'ambito del codice dell'ambiente connotati da discrezionalità amministrativa";
- atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

DETERMINA

- 1) Di **esprimere**, per i motivi indicati in premessa che si intendono interamente richiamati nel presente dispositivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della l.r. n. 40/98 e s.m.i. e degli artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i, **giudizio positivo di compatibilità ambientale** relativamente al progetto di cui all'istanza presentata in data 07/03/2018, denominato "*Discarica per rifiuti non pericolosi integrata nel polo ambientale denominato Cassagna*" da realizzarsi nel comune di Pianezza (TO) presentato dalla Società Cassagna s.r.l. - con sede legale in Corso Siccardi n. 11 bis a Torino e P. IVA 06126830014;
- 2) Di **stabilire che** il giudizio di compatibilità ambientale è subordinato all'ottemperanza delle condizioni ambientali ed adempimenti riportati nella Sezione III dell'Allegato A "*Relazione Generale sull'istruttoria dell'Organo Tecnico*" facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) Di **dare atto** che il procedimento di rilascio del giudizio di compatibilità ambientale, in ordine al progetto in argomento, assorbe i pareri, nulla osta, consensi o provvedimenti di analoga natura, allegati al presente atto nell'Allegato B facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 4) Di **dare atto** che l'Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29 quater del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. verrà rilasciata dal dirigente competente a seguito del giudizio di compatibilità ambientale;
- 5) Di **dare atto** che, ai sensi dell'art. 27 bis comma 9 del D.lgs. 152/2006, le condizioni e le misure supplementari relative a tali titoli abilitativi sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia;
- 6) Di **stabilire che** il presente provvedimento non esonera dal conseguimento degli atti o dei provvedimenti di competenza di altre Autorità, previsti dalla legislazione vigente; in particolare, il proponente dovrà adempiere a quanto prescritto dalle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di salute pubblica, nonché di igiene, salute, sicurezza e prevenzione negli ambienti lavorativi e nei cantieri mobili o temporanei;
- 7) Di **stabilire** che l'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 12, comma 9 della L.R. 40/98, dovrà avvenire in un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo che consenta in via definitiva la realizzazione del progetto;



Città metropolitana di Torino

8) Di **dare atto** che, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto e dei procedimenti autorizzatori necessari, il presente provvedimento ha un'efficacia temporale stabilita in cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Decorsa l'efficacia temporale sopraindicata senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del Proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente;

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 18/09/2020

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Firmato digitalmente da Guglielmo Filippini

ALLEGATO A

**RELAZIONE GENERALE SULL'ISTRUTTORIA
DELL'ORGANO TECNICO**

Progetto:

**“DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI
INTEGRATA NEL POLO AMBIENTALE DENOMINATO
CASSAGNA”**

Comune: **PIANEZZA**

*Presentato per la fase di Valutazione ex Art. 12
Legge Regionale 14 dicembre 1998, N. 40 ed artt. 23 e 27 bis del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.*

Proponente: **CASSAGNA S.R.L.**

SEZIONE I

PROGETTO

Descrizione del progetto

Il progetto prevede la realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi, da ubicarsi nel comune di Pianezza, in località Cassagna, all'interno del Polo Ambientale denominato "Cassagna" che ospita una discarica per rifiuti non pericolosi attualmente in fase post-gestione, la cui titolarità era in capo alla Società Cidiu s.p.a. ma gestita dalla Società Cassagna s.r.l..

L'accesso al sito avviene a partire dalla Strada Comunale Cassagna, in prossimità del confine comunale fra Pianezza e Druento: in corrispondenza del n. civico 28 si svolta a sud-est su un'apposita rotatoria, imboccando il raccordo stradale, realizzato alcuni anni or sono, che conduce direttamente al sito.

La nuova discarica in progetto sarà di proprietà della Cassagna s.r.l., che si occuperà anche della sua gestione, e sarà indipendente dalla discarica esistente. Data la prossimità del nuovo impianto di discarica in progetto alla discarica esistente verranno utilizzate le infrastrutture e i servizi (lavaggio ruote, pesa, vasca di prima pioggia, uffici, etc.) già esistenti, realizzati nell'ambito della costruzione della limitrofa discarica attualmente esaurita e recuperata ed in fase di post-gestione. Per ciò che concerne i sistemi di controllo e monitoraggio, si integreranno nuovi presidi ambientali, funzionali alla nuova discarica in progetto.

La realizzazione della nuova discarica è prevista in posizione adiacente (direzione nord-ovest) al lotto 4 della discarica in fase di gestione post-operativa. L'accesso avverrà mediante la viabilità interna esistente, che passa prima ad ovest dei lotti 1 e 2 della discarica esaurita e poi a nord dei lotti 3 e 4 della stessa discarica, fino a raggiungere il nuovo invaso in progetto.

La superficie in disponibilità della Società proponente ammonta a circa 230.000 m², mentre l'invaso in progetto, di forma all'incirca rettangolare, occupa una superficie pari a circa 17.900 m². (impronta di scavo). Il resto della superficie in disponibilità è di pertinenza della discarica esistente ed in fase di gestione post-operativa.

La quota sommitale massima prevista è pari a 299,20 m s.l.m. (12 m rispetto al piano di campagna), a cui bisogna aggiungere 2,5 m di copertura, portando così la sommità della discarica alla quota massima di 301,70 m s.l.m..

Il volume utile previsto per la discarica è pari a 203.500 m³, di cui 111.000 m³ in fossa per una profondità di scavo di circa 13 m da pc ed il resto in elevazione. La coltivazione dei rifiuti al di sopra del piano campagna avverrà mediante la costruzione di rilevati perimetrali già da subito disponibili per la realizzazione del capping e della copertura vegetale.

Ipotizzando un coefficiente di compattazione di 0,7 t/m³ e dunque un quantitativo totale di rifiuti smaltibili di circa 142.450 ed ipotizzando un ritmo di conferimento di circa 6.000 t/mese, si presume una vita utile della discarica pari a circa due anni.

Per quanto concerne il quadro dei centri abitati e delle abitazioni, relativo all'area vasta di studio, si rileva che le abitazioni più vicine sono ubicate, rispettivamente, a 830 m (verso Est) e a 530 (verso Sud) dal nuovo invaso in progetto, mentre le prime abitazioni di Pianezza si trovano ad una distanza di circa 1.500 m, così come la periferia Sud dell'abitato di Druento.

SEZIONE III

RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA TECNICA

Premessa

Nel corso dell'istruttoria tecnica integrata per i procedimenti di VIA e di AIA sono state evidenziate alcune problematiche tecnico-progettuali-gestionali, sulla base delle quali è stata formalizzata al proponente con nota prot. n. 96473 del 21/08/2018, una richiesta di integrazioni relativamente a tali aspetti:

- Accordo Cassagna/CIDIU s.p.a.
- Fenomeno del Wildlife strike
- Urbanistica
- Traffico
- Valutazione impatto odorigeno
- Nulla osta per scarico percolato
- Scarichi
- Regimazione acque ruscellamento
- Piano di utilizzo terre e rocce da scavo
- Compensazioni
- Aspetti progettuali/gestionali
 - Rifiuti ammessi in discarica
 - Caratteristiche materiale per infrastrati
 - Sottoclassificazione discarica
 - Equivalenza tra barriera minerale e barriera composita
 - Sistema drenaggio fondo
 - Gestione percolato
 - Biogas - Efficienza captazione biogas in postgestione
 - Sistema copertura finale
 - Equivalenza tra i rilevati e strato drenaggio biogas
 - Piano gestione operativa
 - Piano gestione post-operativa
 - Piano sorveglianza e controllo
 - Aggiornamento schede AIA – Integrazione oneri istruttori

per le quali, a seguito delle integrazioni al progetto e allo studio di impatto ambientale, **sono state definite soluzioni progettuali e gestionali condivise.**

Le risultanze istruttorie nel seguito riportate fanno riferimento alla valutazione complessiva degli elaborati forniti dal proponente in data 07/03/2018 (integrato dagli elaborati progettuali trasmessi in data 15/02/2019 e successivamente perfezionati in data 13/08/2019, 30/11/2019 e 18/08/2020), da quanto emerso in sede di Conferenza dei Servizi e dai contributi depositati agli atti giunti da parte soggetti facenti parte dell'Organo tecnico della Città Metropolitana di Torino e della Conferenza dei Servizi

Quadro di riferimento programmatico

Vincoli

L'area oggetto dell'intervento non risulta gravata da vincoli territoriali ed ambientali.

Urbanistica

Relativamente alla classe di pericolosità geomorfologica e dell'idoneità urbanistica (Circolare n. 7/LAP del Presidente della Giunta Regionale del 08/05/1996 "Specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici") l'area è classificata in classe I "Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche"

L'area oggetto dell'intervento rientra nella zona definita da PRGC come Area di tipo "ATA - Aree agricole di tutela ambientale".

Nell'ambito della domanda di autorizzazione unica ex art. 208 (assorbita dall'AIA) è stata proposta una modifica al PRGC al fine di ricomprendere anche l'area oggetto di intervento in area Area ATD "Depuratore consortile – Discarica".

Si rammenta inoltre che l'autorizzazione ex art. 208 del D. lgs. 152/2006 e s.m.i., ai sensi del comma 6 "...costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico..". Per le varianti relative a progetti la cui approvazione comporta variante per espressa previsione di legge, ai sensi del comma 15 bis dell'art. 17 bis della LR 56/77 e s.m.i., gli aspetti urbanistici e ambientali afferenti la variante sono valutati nel procedimento di approvazione del medesimo progetto.

La Circolare del Presidente della Giunta regionale 8 novembre 2016, n. 4/AMB "Indicazioni in merito alle varianti relative a procedimenti concernenti progetti la cui approvazione comporti variante per espressa previsione di legge, di cui al comma 15 bis dell'articolo 17 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56" evidenzia che "trattandosi di procedimento autorizzativo e di conferenza di servizi con valenza di modifica dello strumento urbanistico generale, occorrerà in essa acquisire l'espressione della volontà del Consiglio comunale in ordine alla fattibilità della variante. Ciò potrà avvenire preferibilmente o attraverso l'acquisizione in conferenza della deliberazione del Consiglio comunale oppure attraverso la delega alla rappresentanza in conferenza da parte dell'organo assembleare ad altro soggetto (sindaco o componente del Consiglio comunale o della Giunta)".

L'espressione favorevole in ordine alla fattibilità della variante urbanistica comma 15 bis dell'art. 17 bis della LR 56/77 e s.m.i. è stata rilasciata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28/07/2020 ad oggetto "Discarica per rifiuti non pericolosi integrata nel polo ambientale denominato Cassagna, ditta Cassagna s.r.l. - Approvazione variante urbanistica ai sensi dell'art. 17 bis comma 15 bis , l.r. 56/77 e s.m.i. ".

Si rammenta inoltre che, ai sensi del comma 12 Art. 6 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., per le modifiche dei piani elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.

Piano Territoriale di Coordinamento – PTC2/Piano Paesaggistico Regionale (PPR)

Parte dei terreni oggetto dell'intervento sono attualmente classificati, secondo la "Carta della capacità d'uso dei suoli del Piemonte" alla scala 1:50.000 adottata con DGR n. 75-1148 del 30 novembre 2010 in prima classe di capacità d'uso del suolo.

Tali aree sono disciplinate dall'art. 20 delle norme di attuazione del PPR "Aree di elevato interesse agronomico" e dall'art. 27 "Aree ad elevata vocazione e potenzialità agricola" delle norme di attuazione del PTC2. Entrambi gli strumenti di pianificazione perseguono per queste aree l'obiettivo di salvaguardia della risorsa da adibire in via preferenziale, all'uso agricolo e finalizzate alla promozione delle attività agricole e alle funzioni ad esse connesse.

In realtà l'area è già stata oggetto di rimaneggiamento, con scotico del terreno agrario, essendo stata utilizzata come area di servizio e di deposito nella fase di costruzione dell'ampliamento del lotto 4 della discarica adiacente. L'area ha perduto completamente gli originari caratteri pedologici ed il suolo non può quindi essere associato ad alcuna tipologia pedologica prevista dalla carta dei suoli e, proprio a causa dello svolgimento dell'attività estrattiva effettuata in passato, non può essere attribuito ad una classe di capacità d'uso.

Più in generale occorre comunque evidenziare che per le aree libere il PTC 2, per le opere di interesse pubblico come le attività di gestione rifiuti ("La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse" (Art. 177 D.Lgs. 152/2006) / "L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori" (art. 208 D. Lgs. 152/2006)), non impone un vincolo ostativo assoluto alla realizzazione di nuovi insediamenti ma indica che tali aree sono utilizzabili nel caso non esistano altre possibilità di localizzazione ed a fronte di adeguate misure di compensazione.

PPGR 2006

Il Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti 2006, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 367482 del 28/11/2006, prevede che nella fase di localizzazione degli impianti si applichino criteri che hanno valenza di vincolo assoluto (fattori escludenti) e si individuino quei criteri che possono eventualmente condizionare la scelta o costituire un'opportunità di localizzazione degli impianti, cioè i fattori penalizzanti e i fattori preferenziali.

Analizzando l'area oggetto di intervento si osserva che la stessa è contemplata dal PPGR2006 tra quelle potenzialmente idonee all'inserimento di impianti come quello in esame.

Si evidenzia come il Piano indichi le aree agricole o ad esse assimilate come l'ambito prioritario di localizzazione delle discariche. Non sussiste il fattore penalizzante aree agricole di pregio in quanto aree già totalmente prive di suolo agrario ed inutilizzabili ai fini agricoli.

Quadro di riferimento progettuale - ambientale

L'area vasta di indagine risulta intensamente antropizzata, con la presenza, nell'intorno del sito in oggetto, di numerose attività estrattive con annessi impianti di lavorazione del materiale estratto, le discariche per rifiuti non pericolosi in località Cascina Commenda (CIDIU Servizi s.p.a. distante circa 450 m), in località Cascina Margaria (Iren Ambiente s.p.a. distante circa 1.500 m) e la discarica per rifiuti pericolosi Barricalla ubicata a circa 2.000 m dal sito in esame. Ai citati impianti di smaltimento si aggiungono le discariche per rifiuti non pericolosi esaurite in fase post gestione di Cassagna, ubicata in zona adiacente alla discarica in progetto, e di Cascina Gaj ubicate a sud dell'area in progetto ad una distanza di circa 1000 m nonché un'area destinata ad impianto di produzione di biometano autorizzato ma non ancora realizzato posta a nord ad una distanza di circa 300 m.

Il progetto non solo recepisce le prescrizioni delle norme vigenti, ma applica per la sua realizzazione e la gestione successiva dell'impianto tutte le tecnologie già sperimentate, concordate ed approvate dagli enti di controllo per la adiacente discarica esaurita, per la quale, peraltro, non si sono mai verificate situazioni di criticità che potessero far mettere in dubbio l'efficacia delle tecnologie e delle procedure adottate. In virtù dei sistemi di monitoraggio esistenti ed ulteriormente implementati con la realizzazione del progetto il Polo assume inoltre un importante significato di "presidio ambientale, in un contesto ambientale comunque caratterizzato da più potenziali fonti di criticità e pressione ambientale.

Opzione zero ed alternative localizzative

La non realizzazione del progetto in esame (opzione zero) comporterebbe problemi per ciò che riguarda la copertura del fabbisogno e della pianificazione in materia di gestione rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività produttive in un territorio dove sussiste l'esigenza di disporre di adeguati impianti di smaltimento di rifiuti di origine industriale non oltremodo valorizzabili. Tale mercato è caratterizzato oggi nella Città Metropolitana di Torino da un forte sbilanciamento tra domanda di smaltimento e offerta impiantistica, in progressiva contrazione.

Un'alternativa alla localizzazione territoriale non è stata proposta da parte del proponente. Si da atto che la soluzione prescelta, ovvero la sinergia con le strutture già esistenti (lavaggio ruote, pesa, vasca di prima pioggia, uffici, etc.), appare come la più compatibile rispetto alla realizzazione di una nuova discarica per rifiuti non pericolosi in un'altra area del territorio della Città Metropolitana. Realizzare analogo intervento in un'area diversa da quella in esame comporterebbe un maggior impatto sia dal punto di vista economico per la realizzazione di tutte le infrastrutture necessarie per il funzionamento dell'impianto di smaltimento, sia ambientale soprattutto nell'ottica del consumo di suolo. Tutti questi vantaggi verrebbero meno in caso di realizzazione della discarica in altro sito, con conseguente necessità di realizzazione di nuovi impianti, nuove infrastrutture, nuovi insediamenti di custodia, monitoraggio e manutenzione.

La realizzazione di una nuova discarica inoltre, con i vincoli localizzativi dati dal D. Lgs. 36/2003 e dal Piano Provinciale Gestione rifiuti, si scontrerebbe inevitabilmente con l'obiettivo difficoltà di reperimento del sito in area idonea.

Aspetti progettuali/gestionali

Il proponente ha dato evidenza della potenziale corretta gestione dell'installazione sulla base della normativa ambientale e tecnica di settore e dei presidi adottati, ha dato riscontro alle criticità ed agli aspetti da approfondire emersi durante lo svolgimento dell'istruttoria, oggetto di richiesta di integrazioni e di aggiornamenti, ed ha definito le modalità e le procedure che verranno poste in essere in caso di eventi accidentali.

L'istruttoria è stata svolta cercando di acquisire già preliminarmente in fase di progettazione definitiva i più fondati elementi atti a valutare i processi e le modalità operative e gestionali proposte al fine di limitare gli effetti dell'attività sulle diverse componenti ambientali (riconducibili sia all'esercizio ordinario dell'attività, sia al manifestarsi di situazioni di emergenza) ed individuando tutti i più idonei ed adeguati interventi di mitigazione al fine di migliorare le prestazioni ambientali del progetto

Il progetto è stato redatto in linea con le indicazioni del D.Lgs 36/2003 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" che all'Allegato 1 "Criteri costruttivi e gestionali degli impianti in discarica" elenca tutti gli obblighi costruttivi che tali specifici impianti devono rispettare ed all'Allegato 2 "Piani di gestione operativa, di ripristino ambientale, di gestione post operativa, di sorveglianza e controllo, finanziario" stabilisce tutti i dettagli operativi e gestionali dell'impianto.

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica è risultato possibile definire le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata ambientale, e di tutti gli atti autorizzativi ad essa correlati, dove verranno individuate tutte le ulteriori prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione.

Accordo Cassagna s.r.l./CIDIU s.p.a..

Considerata l'interferenza che verrà a crearsi fra la nuova discarica e la discarica in post gestione in data 30/01/2019 è stato sottoscritto un accordo tra le parti coinvolte (Cidiu S.p.A. e Cassagna s.r.l.) al fine di regolamentare l'utilizzo delle aree e dei sottoservizi comuni nonché di individuare a priori con precisione i soggetti responsabili della gestione delle varie aree/strutture.

Gestione biogas

Non è previsto il recupero energetico del biogas, in quanto, i quantitativi di produzione stimati mediante l'applicazione del modello matematico LMOP non risultano adeguati per la realizzazione di un impianto di recupero energetico. È prevista una torcia di combustione, da ubicare nel vertice NO dell'invaso in progetto

Il trattamento in un impianto di valorizzazione a fini energetici riducendo la combustione in torcia a fasi marginali, quali avviamento, esaurimento della produzione o periodi avaria o manutenzione programmata degli impianti, dal punto di vista ambientale, rappresenterebbe una necessità qualora la produzione di metano in fase operativa dovesse diventare significativa.

Il proponente ha dichiarato che qualora, in corso d'opera le produzioni di biogas risultassero superiori a quanto preventivato, a seguito di verifica circa la fattibilità tecnica e la convenienza economica, si potrà prendere in considerazione l'ipotesi del recupero energetico o, in alternativa, dell'upgrading" del biogas per produzione di biometano.

Aspetti geotecnici

La progettazione è stata effettuata secondo tutti i criteri stabiliti dal DM 14/01/2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" aggiornato dal DM 17/01/2018 "Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni". Tali norme definiscono i principi per il progetto, l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni, nei riguardi delle prestazioni loro richieste in termini di requisiti essenziali di resistenza meccanica, stabilità e di durabilità. Esse forniscono quindi i criteri generali di sicurezza, precisano le azioni che devono essere utilizzate nel progetto, definiscono le caratteristiche dei materiali e dei prodotti e, più in generale, trattano gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale delle opere.

Sono state inoltre verificate le deformazione dei dreni sul fondo vasca e le verifiche di carico in relazione ai cedimenti sull'impermeabilizzazione.

Scarichi e gestione acque meteoriche

Il percolato estratto da ciascuno dei sette pozzi di estrazione ubicati sul fondo vasca verrà inviato, mediante un primo tratto di condotta interrata, a gravita, ad una vasca di polmonazione in cls, ubicata ad est della discarica in progetto. Da qui il percolato verrà poi rilanciato ad un secondo tratto di condotta interrata che correrà lungo il perimetro dell'adiacente discarica esaurita (Lotto 4, Lotto 3, Lotti 1 e 2) fino a raggiungere il vertice nord della stessa ed immettersi nel percolatodotto esistente che si immette a sua volta nel tratto di fognatura decorrente lungo via Cassagna, di proprietà di Cidiu Servizi S.p.A.. Tale fognatura privata recapita a sua volta nella fognatura pubblica gestita da SMAT s.p.a. Anche i reflui derivanti dal lavaggio ruote verranno scaricati nel percolatodotto esistente.

Nel percolatodotto esistente verranno anche scaricate, previo trattamento, le acque di prima pioggia, ovvero i primi 5 mm di acqua di ogni evento meteorico dilavanti le superfici scolanti (strade e piazzali) così come definite dal Regolamento Regionale n. 1/R/2006D "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (L.R. 29/12/2000 n. 61)".

Sul tratto di fognatura privata decorrente lungo strada Cassagna era stata rilasciata autorizzazione Unica Ambientale (n. 21 del 19/05/2017) ai sensi dell'art. 3 del DPR in capo a CIDIU s.p.a. per lo scarico di acque reflue industriali (percolato) in pubblica fognatura derivanti dalla discarica in postgestione.

Con la presentazione da parte di CIDIU s.p.a. in data 07/05/2019 dell'istanza di modifica sostanziale dell'AUA ricomprensente, tra gli altri, anche lo scarico proveniente da Cassagna s.r.l., è stato di fatto dato l'assenso allo scarico nella fognatura privata (dichiarazione Sostitutiva di Certificazione dell'atto di notorietà per scarichi congiunti art. 124 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. sottoscritta dalle parti allegata all'istanza). Nel caso specifico, le prescrizioni AIA per lo scarico di reflui industriali sono impartite da SMAT s.p.a. sugli scarichi parziali.

Le superfici scolanti non subiscono alcuna variazione, in quanto le superfici interessate dal trasporto di rifiuti rimane invariato rispetto a quanto già autorizzato per l'esistente limitrofa discarica esaurita. La superficie scolante comprende tutta l'area di piazzale e la pista che costeggia i lotti 3 e 4 della limitrofa discarica esaurita, fino a raggiungere l'imbocco della pista della discarica in progetto, ammonta a 6.600 m². Rimane invariato anche il sistema di collettamento e trattamento previo ripristino dei collegamenti. Le acque eccedenti, ovvero le acque di seconda pioggia, verranno

immesse in acque superficiali mantenendo l'attuale punto di immissione nel Canale dei Prati. . Il progetto non modifica in alcun modo il sistema dei deflussi idrici attualmente insistente su tale recettore.

SMAT S.p.A. con nota prot. n. 75822 del 07/11/2019 del ha espresso parere favorevole sia per quanto riguarda l'approvazione del *"Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque di Prima Pioggia e di Lavaggio"* ai sensi del Regolamento regionale 1/R 2006 *"Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"* sia per quanto riguarda lo scarico in fognatura indicando le opportune prescrizioni in merito.

Si rammenta, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del citato regolamento regionale 1/R che le immissioni in acque superficiali o sul suolo delle acque meteoriche di dilavamento effettuate tramite condotte separate provenienti dalle superfici impermeabilizzate "non scolanti" e dai pluviali sono sottoposte, prima del loro recapito nel corpo ricettore, ai trattamenti previsti dai regolamenti edilizi comunali sulla base di specifiche direttive adottate dalla Giunta regionale.

Acque di ruscellamento derivanti dalla discarica

Per quanto riguarda invece le acque di ruscellamento derivanti dalla discarica è prevista l'immissione diretta nell'attuale alveo della Gora Consortile di Pianezza nel tratto denominato Traversagna. Il nulla osta ai fini idraulici è stato rilasciato con nota prot. n. 46 del 22/02/2019 da parte del Comune di Pianezza.

In data 21/03/2019 la Società Cassagna s.r.l. e CIDIU Servizi s.p.a. (proponente di altro progetto in Comune di Druento) hanno presentato congiuntamente al Comune di Druento il *"Progetto di adeguamento della rete irrigua e di raccolta delle acque meteoriche nel Comune di Druento al confine con i Comuni di Venaria e Pianezza"*,

Il progetto è finalizzato al miglioramento della capacità di deflusso della rete irrigua esistente nell'intorno della discarica di Druento, anche in virtù degli apporti idrici derivanti non solo derivanti dalla stessa ma anche da altre attività presenti sul territorio, tra queste il progetto di Cassagna, e defluenti nella rete irrigua di competenza del Comune di Druento.

Con deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Druento n. 84 del 07/05/2019 ad oggetto *"Progetto di adeguamento della rete irrigua e di raccolta delle acque meteoriche nel Comune di Druento al confine con i Comuni di Venaria e Pianezza, relativo all'ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi annessa all'ampliamento di trattamento e gestione rifiuti esistente. Approvazione in linea tecnica"* è stato approvato in linea tecnica il progetto di adeguamento della rete irrigua e di raccolta delle acque meteoriche nel Comune di Druento al confine con i Comuni di Venaria e Pianezza presentato in data 21/03/2019.

L'immissione delle acque di ruscellamento derivanti dalla discarica non è comunque vincolata alla realizzazione di questi lavori di adeguamento che comunque Cassagna si è impegnata a realizzare al fine del miglioramento della rete irrigua dell'area vasta.

Piano di utilizzo terre e rocce da scavo

Le opere di movimento terra riguarderanno lo scavo dell'invaso, per un volume di circa 104.500 m³ in posto di cui circa 2.000 m³ saranno riutilizzati durante la fase di allestimento del lotto di discarica

in progetto, per la realizzazione della stratigrafia della pista perimetrale. La durata delle operazioni di scavo è pari a circa 5 mesi.

Il materiale derivante dalle operazioni di scavo verrà gestito come sottoprodotto e riutilizzato secondo quanto previsto dal D.P.R. 120/2017 *“Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto – legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”*.

Ricadendo l'opera in progetto nell'ambito di applicazione del Capo II del D.P.R. 120/2017 *“Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni”* è stato presentato il *“Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo”*, redatto ai sensi dell'Allegato 5 del D.P.R. 120/2017, aggiornato ed integrato da parte del proponente dando riscontro alle criticità ed agli aspetti da approfondire emersi durante lo svolgimento dell'istruttoria.

Per i restanti 102.500 m³ in posto, tenendo conto di un coefficiente di rigonfiamento del 20%, si può stimare un volume da gestire pari a 123.000 m³, per i quali si prevedono due distinte destinazioni d'uso:

- riutilizzo per rilevati perimetrali e infrastrati all'interno della stessa discarica (25.500 m³);
- riutilizzo per produzione di calcestruzzo presso gli impianti dell'adiacente Ditta Chiatellino Maggiorino e Figlio s.r.l. (97.500 m³ dei quali circa 6.000 m³ avviati direttamente senza deposito intermedio).

I materiali verranno depositati in due distinti siti di deposito intermedio:

- una parte del materiale, circa 67.000 m³, verrà depositato in aree di pertinenza dell'impianto della ditta Chiatellino Maggiorino e Figlio s.r.l. (due cumuli rispettivamente di 57.000 e 10.000 m³)
- una parte del materiale, 50.000 m³, verrà depositato presso l'area estrattiva *“Cava di sabbia e ghiaia in località Cascina Commenda”* sempre di proprietà della Ditta Chiatellino Maggiorino e Figlio s.r.l. recentemente rinnovata con D.D. n. 351-6966/2019 del 25.06.2019. L'area è localizzata in prossimità del sito oggetto a circa 700 m di distanza dal sito di produzione del materiale di scavo interessando esclusivamente la rotatoria antistante la discarica ubicata lungo via Cassagna.

La durata del Piano di utilizzo, così come il tempo massimo di deposito intermedio, è di 7 anni e 6 mesi dalla data di inizio delle operazioni di scavo. Per quanto riguarda l'utilizzo presso gli impianti si considera l'avvenuto utilizzo nel momento in cui il materiale sarà consegnato all'impianto che lo utilizzerà per produrre prodotti finali diversi dalle terre e rocce, come calcestruzzo o conglomerato bituminoso coerentemente a quanto indicato da Arpa Piemonte nella pubblicazione *“D.P.R. 120/2017 – FAQ”*.

Tutte le ricadute ambientali collegate alla gestione degli inerti derivanti dalle operazioni di scavo (viabilità, sito di deposito temporaneo) sono state valutate in modo particolare per quanto riguarda la componente traffico (si veda apposita sezione della relazione) e la compatibilità dello stoccaggio di tali materiale nel sito di deposito intermedio a seguito di verifica dei valori di fondo naturale in contraddittorio con Arpa mediante attivazione da parte del proponente di procedura art. 11 del DPR 120/2017.

Circa le perplessità manifestate relativamente alle possibili interferenze, in termini di stabilità geotecnica, tra il cumulo di materiale da scavo stoccato presso il deposito intermedio della “Cava di sabbia e ghiaia in località Cascina Commenda” e lo scavo dell’adiacente discarica per rifiuti non pericolosi della Società CIDIU Servizi s.p.a. recentemente autorizzata (D.D. n. 348 – 14330/2019 del 17/12/2019), si prende atto che il proponente afferma che il cumulo da stoccare avrà inizio dal ciglio inferiore del limite del confine tra i due siti oggetto di riprofilatura come da provvedimento autorizzativo della cava. Tale soluzione, a detta del proponente, non comprometterà in alcun modo la stabilità della scarpata di scavo e non interferirà con quest’ultima che si trova a distanza minima pari a circa 20 m dal piede del cumulo in oggetto. A supporto delle affermazioni e in coerenza con le richieste formulate il proponente ha prodotto una sezione esplicativa in corrispondenza dell’area di stoccaggio del cumulo di materiale presso la cava di sabbia e ghiaia “Cascina Commenda”.

Dalle valutazioni effettuate è da ritenersi che l’utilizzo dell’area di cava come sito di deposito intermedio non vada ad inficiare le considerazioni e valutazioni geotecniche effettuate in sede di istruttoria congiunta cava/discarica (Durante la fase istruttoria e con il coordinamento delle due procedure erano state opportunamente valutate le interazioni tra le due opere nell’ambito di un volume geotecnico significativo.) senza andare a determinare interferenze negative.

Con l’ultima revisione del Piano di utilizzo trasmessa in data 18/08/2020, che ha comportato una significativa riduzione dei materiali in deposito intermedio presso l’area estrattiva “Cava di sabbia e ghiaia in località Cascina Commenda” portandoli da 91.000 m³ a 50.000 m³, ne consegue una riduzione degli impatti sul traffico connessi con lo spostamento del materiale escavato.

Piano Sorveglianza e controllo

Il Piano di Sorveglianza e Controllo (PSC) ai sensi del D. Lgs. 36/2003 ha l’obiettivo di verificare l’efficienza di tutte le sezioni impiantistiche, l’efficacia delle misure adottate per la protezione dell’ambiente e di definire i parametri da monitorare e la frequenza delle misure, sia nella fase di realizzazione, gestione e post-chiusura della discarica al fine di prevenire qualsiasi effetto negativo sull’ambiente ed individuare le eventuali adeguate misure correttive.

Il piano prevede i seguenti controlli sulla discarica ed è stato aggiornato sulla base delle previsioni di progetto:

- acque sotterranee
- percolato
- acque meteoriche di ruscellamento
- biogas di discarica (biogas nel sottosuolo insaturo e testa pozzo sistema estrazione forzato)
- qualità dell’aria (sorgenti fisse ed esterno della discarica)
- acustica
- parametri meteo climatici
- morfologia della discarica

Suolo e sottosuolo/Acque sotterranee

Sono state individuate tutte le misure gestionali ed i presidi necessari al fine della protezione della matrice sia in fase di cantiere che di esercizio.

L’impermeabilizzazione di fondo risulta pienamente conforme ai dettami del D. Lgs. 36/2003.

Per ciò che riguarda il sistema di estrazione del percolato, non si prevede lo stoccaggio provvisorio dello stesso in attesa del suo smaltimento, ma esso viene inviato in pressione, mediante condotta interrata ed incamiciata, al collettore fognario decorrente su strada Cassagna e da qui, mediante fognatura, all'impianto di depurazione. Tale scelta comporta il duplice vantaggio da una parte di non dover realizzare vasche di raccolta e dall'altro comporta ad una riduzione del traffico indotto dall'attività di discarica.

Le superfici esterne scolanti potenzialmente interessate da fenomeni di contaminazione (es. aree di transito, stoccaggi esterni in cassoni ermetici, ecc.), come già evidenziato, risultano servite da un sistema di collettamento e raccolta e stoccaggio delle acque di prima pioggia con successivo trattamento.

La progettazione e le modalità operativo/gestionali sono tali da limitare le superfici dei rifiuti esposta all'azione degli agenti atmosferici e nel mantenere il naturale deflusso delle acque meteoriche al di fuori dell'area destinata al conferimento dei degli stessi.

Gli scavi da effettuare per la realizzazione dell'invaso destinato ad ospitare la nuova discarica raggiungeranno una profondità massima dell'ordine di circa 13 metri rispetto al piano campagna, garantendo ampiamente il mantenimento di un adeguato franco di salvaguardia (prevista per legge, di 2 metri del fondo scavo dell'invaso dalla quota di massima escursione della falda) tra il fondo scavo e la falda acquifera anche in situazioni idrogeologiche del tutto "eccezionali".

Paesaggio

Dal punto di vista paesaggistico, il principale strumento di mitigazione dell'impatto è rappresentato dal piano di ripristino ambientale che, in base al cronoprogramma, prevede la messa a dimora di elementi vegetazionali rustici e autoctoni, i quali consentiranno un corretto inserimento paesaggistico del sito, con tutte le implicazioni naturalistiche ed ecologiche, nel contesto territoriale contermina.

Per quanto riguarda il ripristino ambientale l'intendimento progettuale risulta finalizzato ad un intervento di recupero a carattere naturalistico dell'area, mediante la realizzazione di una copertura arboreo-arbustiva irregolare inserita in una matrice prativa in analogia all'adiacente discarica in post-gestione.

Fenomeno del Wildlife Strike

Con le integrazioni è stata aggiornata la relazione tecnica di verifica e rispondenza del progetto all'informativa tecnica ENAC "Valutazione della messa in opera di impianti di discarica in prossimità del sedime aeroportuale", anche in coerenza alle osservazioni e prescrizioni espresse da ENAC stessa.

ENAC, con nota prot n. 41090 del 09/04/2019 ha rilasciato, con prescrizioni, il proprio nulla osta ai sensi dell'art. 711 del Codice della Navigazione ai fini della sicurezza della navigazione aerea limitatamente agli aspetti relativi al cosiddetto fenomeno del *wildlife strike*.

Traffico e viabilità

La viabilità principale dell'area è costituita da:

- la tangenziale Nord di Torino;
- la S.P. n. 8 che corre ad Est, Nord – Est del sito in oggetto;
- la S.P. n. 176, che corre a Sud – Est del sito in oggetto;

- la Strada Comunale Cassagna (da Pianezza a Druento) che corre a nord dell'area in esame e dalla quale si diparte la viabilità di accesso;
- la S.P. 24, che corre ad ovest del sito.

Lo “Studio del traffico” con il quale è stata effettuata una verifica prestazionale delle infrastrutture viarie interessate è stato integrato, come richiesto, al fine di rendendolo coerente con quanto indicato dal punto di vista della viabilità nel piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo e verificando anche i flussi indotti da altre attività già autorizzate ma non ancora realizzate o con istruttoria in itinere nell'area oggetto di studio.

Ai fini della verifiche in oggetto è stata condotta una dettagliata analisi dello stato attuale del traffico con specifiche campagne di rilevamento del traffico sulle sezioni della rete maggiormente significative (strada Cassagna, via Assietta, S.P. n. 24, Tangenziale di Torino e la rotatoria posta all'intersezione tra via Cassagna e l'accesso all'area di intervento).

Per le valutazioni prestazionali delle infrastrutture viarie e dei relativi flussi di traffico è stato usato il modello “Highway Capacity Manual” che si basa sulla definizione del Livello di Servizio (LdS) di una tratta stradale, ovvero di una misura della qualità del deflusso veicolare in quella tratta. Si possono definire sei livelli di servizio: A, B, C, D, E, F che descrivono tutto il campo delle condizioni di circolazione, dalle situazioni operative migliori (LdS A) alle situazioni operative peggiori (LdS F) (ordine decrescente di qualità di condizioni di deflusso, delimitati da particolari valori dei parametri velocità, percentuale del tempo trascorso in plotoni, tempo di ritardo, densità e rapporto flusso di traffico/capacità della sezione stradale, nonché dall'andamento delle code nelle intersezioni).

Per ciascuno scenario (Scenario attuale, Scenari di cantiere e Scenario futuro) è stata effettuata l'elaborazione del Traffico Giornaliero Medio (TGM) e dei flussi di traffico nell'ora di punta sulle arterie analizzate. Con riferimento ai flussi individuati nell'ora di punta, sono stati analizzati i due principali parametri prestazionali: il Livello di Servizio (LoS) ed il rapporto flusso/capacità (v/c) sulle sezioni nonché la verifica prestazionale delle intersezioni. Per la verifica prestazionale delle intersezioni è stato utilizzato il modello SIDRA che consente la verifica di alcuni parametri prestazionali a fronte di uno schema semplificato dell'intersezione e delle rispettive caratteristiche geometriche e funzionali.

La valutazione di impatto sulla viabilità ha dimostrato l'assenza di fattori che possano essere potenziale fonte di criticità per il deflusso dei veicoli sulla rete viabile esistente, pertanto la rete infrastrutturale risulta in grado di assorbire i volumi di traffico indotto aggiuntivo garantendo buoni livelli dei parametri prestazionali. Dall'analisi prestazionale della rete stradale è emerso come nessuna sezione stradale verificata nell'ora di punta superi il livello di servizio D ed il principale nodo antistante le aree oggetto di intervento sia caratterizzato da un livello di servizio pari a A.

Le modellizzazioni sono state fatte in maniera cautelativa sulla base dei dati relativi alle ore di punta. Si ritiene in ogni caso che i flussi di traffico derivanti dall'attività in essere (fase di esercizio e fase di cantiere) dovranno essere programmati in modo da evitare le ore di punta. I percorsi dei mezzi in uscita ed in entrata all'impianto, in fase di esercizio e di cantiere, dovranno essere esclusivamente quelli indicati nell'elaborato progettuale “Studio di traffico – Relazione Integrativa Luglio 2019”.

Con l'ultima revisione del Piano di utilizzo trasmessa in data 18/08/2020, che ha comportato una significativa riduzione dei materiali in deposito intermedio presso l'area estrattiva "Cava di sabbia e ghiaia in località Cascina Commenda" portandoli da 91.000 m³ a 50.000 m³, ne consegue una riduzione degli impatti sul traffico connessi con lo spostamento del materiale escavato.

La Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1 con nota prot. n. 8311 del 03/10/2019 ha evidenziato che non si ravvisano particolari criticità circa le sistemazioni attuali evidenziando comunque quanto segue:

- si consiglia di valutare un congruo distanziamento del varco carraio rispetto l'immissione in rotonda, per agevolare manovre di ingresso ed uscita assicurando le fasce di ingombro dinamico veicolare minime, in applicazione al d.m. del 19 aprile 2006 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione di intersezioni stradali".
- a compendio si potrà integrare la zona dell'ingresso all'attività con segnaletica di "Fermarsi e dare precedenza", prevista dal comma 2 dell'art. 75 (art. 38 Cod. Str.) d.p.r. 495/1992 e s.m.i. che recita "I segnali sono obbligatori anche sulle strade ed aree aperte ad uso pubblico, quali strade private, aree degli stabilimenti e delle fabbriche, dei condomini, parchi autorizzati o lottizzazioni e devono essere conformi a quelli stabiliti dalle presenti norme".

Valutazione previsionale della dispersione di odore

La valutazione dell'impatto odorigeno dello stabilimento è stata effettuata attraverso una ricostruzione modellistica che ha previsto le seguenti fasi:

1. caratterizzazione delle sorgenti emmissive;
2. ricostruzione della meteorologia;
3. ricostruzione dell'orografia; individuazione dei recettori;
4. applicazione di un modello dispersione;
5. calcolo degli indicatori previsti dalla normativa di settore e predisposizione delle mappe di ricaduta.

La relazione presentata, che recepisce in modo esaustivo le osservazioni e le proposte avanzate in sede istruttoria, è coerente con quanto previsto dalla D.G.R. 13-4554 del 9 gennaio 2017 "L.R. 43/2000 - Linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività ad impatto odorigeno".

Il processo di definizione dello studio modellistico è stato oggetto di interlocuzioni fra il proponente e le strutture tecniche di Città metropolitana di Torino e ARPA Piemonte, durante le quali sono stati esaminati e affrontati gli aspetti più critici in modo particolare per quanto riguarda la definizione dei termini di sorgente e degli scenari.

Le mappe di ricaduta sono state redatte evidenziando le curve di isoconcentrazione di odore corrispondenti ai valori di 1, 3 e 5 ouE/m³ dell'indicatore 98° percentile delle concentrazioni orarie di picco risultanti dalla simulazione su base annuale. Va tenuto presente che, in relazione alla definizione dell'unità odorimetrica e dell'indicatore proposto, nel territorio sotteso alle curve di: 1 ouE/m³ il 50% della popolazione percepisce l'odore per 175 ore/anno; 3 ouE/m³ l'85% della

popolazione percepisce l'odore per 175 ore/anno; 5 ouE/m³ il 95% della popolazione percepisce l'odore per 175 ore/anno.

Per tutti gli impianti di questa tipologia non è possibile escludere un impatto di natura odorigena ma, dalle valutazioni effettuate, non si evidenziano elementi di criticità determinanti derivanti dalla realizzazione dell'intervento. Le valutazioni svolte hanno infatti evidenziato che, anche nello scenario più critico con emissioni odorigene maggiori, non ci sono recettori interessati da valori dell'indicatore maggiori di 5 OU/m³ (valore soglia utilizzato dalla Città metropolitana di Torino per identificare un potenziale impatto odorigeno significativo).

Si ritiene quindi che nelle normali condizioni operative eventuali molestie olfattive non dovrebbero interessare le aree residenziali e i recettori individuati nello studio. Si ritiene inoltre che una corretta gestione dell'impianto, in ottemperanza delle prescrizioni autorizzative, rappresenti il presidio più efficace per garantire che non si verifichino situazioni di criticità non preventivabili e che possano dare luogo a molestie olfattive.

Si evidenzia inoltre che, a supporto della valutazione, è stata effettuata un'analisi delle segnalazioni di molestie olfattive ricevute da ARPA Piemonte nel dominio di studio. Queste sono solo 12 nel corso degli ultimi 4 anni e non tutte sono direttamente ascrivibili alla gestione dei rifiuti. Le discariche attuali non sembrano pertanto essere fonte di significative e sistematiche molestie olfattive.

Come già in precedenza evidenziato, il Piano di Sorveglianza e controllo prevede una serie di monitoraggi sulla qualità dell'aria con misurazioni delle emissioni odorigene da sorgenti fisse con cadenza semestrale e sia campionamenti dell'aria sull'esterno della discarica con cadenza trimestrale.

Acustica

Dalla relazione previsionale di impatto acustico redatta conformemente a tutti i punti previsti dalla D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004 "Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico" non sono in generale emerse particolari criticità in merito all'impatto acustico derivante dall'intervento.

Non si ritengono necessarie prescrizioni né ulteriori interventi di mitigazione acustica oltre a quelli già previsti nella relazione tecnica sia per la fase operativa che per quella di cantiere per la quale non è necessario provvedere a richiedere Autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti di competenza comunale.

Tenendo conto delle caratteristiche delle sorgenti dell'impianto e dell'incertezza associabile alle tecniche di stima dei livelli sonori si ritiene opportuno prevedere, una campagna di misurazione del rumore presso i recettori, in fase di cantiere ed in fase di esercizio raggiunte le condizioni di regime dell'installazione, in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione.

Rete ecologica

Dal punto di vista della funzionalità della rete ecologica l'area in esame non si sovrappone ad alcun elemento di rete (stepping stones – aree puntiformi, core areas- aree centrali, buffer zone – fasce di protezione)

Aspetti sanitari

Come già argomentato sono previste tutte le precauzioni progettuali, tecniche e operativo/gestionali per far fronte alle potenziali situazioni di rischio e/o disagio nei confronti della popolazione.

L'ASL TO3 ha evidenziato che *“Gli interventi di mitigazione/risoluzione alle eventuali problematiche che dovessero insorgere a seguito del mancato rispetto delle condizioni previste nel progetto, sia nella fase di operatività dell'impianto che in quella successiva (leggasi ad esempio quanto riguarda le emissioni odorigene), dovranno essere attuati con la dovuta tempestività”*.

Fase di cantiere

Negli elaborati progettuali è prevista l'adozione di specifici presidi e modalità operative/gestionali da attuarsi in fase di cantiere al fine della mitigazione degli eventuali impatti sulle matrici potenzialmente interessate.

Compensazioni

Ai sensi della normativa in materia di VIA la procedura ha individuato tutti i più idonei ed adeguati interventi di mitigazione, o provvedimenti di carattere gestionale, al fine di ridurre gli impatti sulle diverse matrici interessate dal progetto sia in fase di cantiere che di esercizio come già argomentato nei paragrafi specifici del presente atto (qualità dell'aria, acque sotterranee, acque superficiali, rumore, paesaggio ecc.).

Sempre ai sensi della normativa in materia di VIA, la permanenza di eventuali impatti non mitigabili e irreversibili implica la necessità di dover provvedere alla realizzazione di interventi di compensazione ovvero interventi con valenza ambientale e non strettamente collegati con l'opera, finalizzati al miglioramento delle condizioni ambientali dell'area di intervento o di area vasta, che vadano a compensare gli impatti residui al fine di giungere ad un bilancio ambientale positivo.

Sebbene il proponente abbia proposto come interventi di compensazione, a livello di studio di fattibilità condiviso con l'amministrazione comunale di Pianezza, interventi di carattere territoriale, sociale ed economica a favore del territorio interessato, piuttosto che tipo ambientale, come la riqualificazione di due parchi cittadini denominati “Giardini di via Aldo Moro” e “Giardini di via Cortassa”, quanto proposto è da ritenersi comunque accettabile in relazione alle caratteristiche dell'opera e sulla base di quanto emerso in sede istruttoria.

Occorre infatti tenere conto, se paragonate ad altre discariche sottoposte a procedura di VIA nel territorio della CmTo, delle limitate caratteristiche volumetrico/dimensionali dell'opera che ha una previsione esaurimento di soli due anni circa. La realizzazione della stessa inoltre, di fatto non comporterà un impatto non mitigabile e irreversibili dovuto alla perdita di suolo fertile in quanto verranno utilizzati terreni già storicamente compromessi utilizzati a fini produttivi che hanno perduto completamente gli originari caratteri pedologici.

Da ricordare, come in precedenza evidenziato, che la Società Cassagna s.r.l. parteciperà inoltre alla realizzazione del *“Progetto di adeguamento della rete irrigua e di raccolta delle acque meteoriche nel Comune di Druento al confine con i Comuni di Venaria e Pianezza”* finalizzato al miglioramento della capacità di deflusso della rete irrigua dell'area vasta.

Tutto ciò non esclude comunque che la Società proponente possa individuare ulteriori interventi di compensazione di tipo ambientale, territoriale, sociale ed economica a favore del territorio interessato ed oggetto di accordi tra le parti.

Valutazioni sintetiche e conclusioni

L'istruttoria condotta sugli elaborati di progetto e sullo studio di impatto ambientale, comprensivi delle integrazioni richieste nel corso dell'istruttoria, fanno infine emergere le seguenti considerazioni di sintesi:

- il progetto è da considerarsi strategico per quanto riguarda la copertura del fabbisogno e della pianificazione in materia di gestione rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività produttive in un territorio dove sussiste l'esigenza di disporre di adeguati impianti di smaltimento di rifiuti di origine industriale non oltremodo valorizzabili;
- la soluzione prescelta, ovvero la sinergia con le strutture già esistenti della limitrofa discarica in gestione post operativa, risulta la più compatibile, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista ambientale rispetto alla realizzazione di una nuova discarica in un'altra area del territorio della Città Metropolitana;
- in virtù dei sistemi di monitoraggio esistenti ed ulteriormente implementati con la realizzazione del progetto, il "Polo impiantistico di Cassagna" assume un importante significato di "presidio ambientale", in un contesto ambientale caratterizzato da più potenziali fonti di criticità e pressione ambientale;
- il proponente ha dato evidenza della potenziale corretta gestione dell'installazione sulla base della normativa ambientale e tecnica di settore e dei presidi adottati recependo tutte le osservazioni e le proposte avanzate in sede istruttoria;
- il progetto è stato redatto in linea con le indicazioni del D.Lgs 36/2003 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" che all'Allegato 1 "Criteri costruttivi e gestionali degli impianti in discarica" elenca tutti gli obblighi costruttivi che tali specifici impianti devono rispettare ed all'Allegato 2 "Piani di gestione operativa, di ripristino ambientale, di gestione post operativa, di sorveglianza e controllo, finanziario" stabilisce tutti i dettagli operativi e gestionali dell'impianto;
- non sono emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame, anche in relazione al fatto che si inserisce nel contesto con adeguate misure di mitigazione e presidi ambientali e sono peraltro da ritenersi efficaci le procedure proposte ed implementate dal proponente finalizzate ad una corretta gestione dell'esercizio e delle emergenze;
- sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica è stato possibile definire le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, dove verranno individuate tutte le prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento;
- in relazione alle caratteristiche dell'opera e sulla base di quanto emerso in sede istruttoria sono da ritenersi accettabili le compensazioni proposte;

- alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti condotti dall’Organo Tecnico con il supporto tecnico-scientifico dell’ARPA e dalle risultanze delle riunioni della Conferenza dei Servizi, gli impatti derivanti dall’opera potranno essere attenuati e limitati, in fase di cantiere e d’esercizio, adottando tutte le azioni di mitigazione, compensazione e monitoraggio previsti in progetto integrati dalle condizioni ambientali e adempimenti indicati nella seguente Sezione III. Si ritiene pertanto che a tali condizioni per il progetto in esame sussistano le condizioni di compatibilità ambientale.

SEZIONE III

A) Condizioni Ambientali di cui art. 5 lett. o-quater del D. lgs 152/2006 e s.m.i

Premessa

Ai sensi dell’art. 28, del D.Lgs. 152/2006 s.m.i, il proponente è tenuto ad ottemperare alle seguenti condizioni ambientali, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo ai sensi del quale *“il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, trasmette in formato elettronico all’autorità competente, o al soggetto eventualmente individuato per la verifica, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza”.*

In particolare, al fine di consentire il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, il proponente dovrà comunicare con congruo anticipo al Dipartimento ARPA territorialmente competente l’inizio ed il termine dei lavori e trasmettere al soggetto individuato per la verifica di ottemperanza, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all’attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata ed integrate da quelle contenute nel presente atto.

Il mancato rispetto delle seguenti condizioni ambientali ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di VIA comporta quanto previsto dall’art. 29 comma 2 e, per quanto concerne le sanzioni, quanto previsto dal comma 5 del D lgs. 152 2006 e s.m.i. *“Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali”*.

Ai sensi dell’art. 27 bis comma 9 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. le condizioni e le misure supplementari relative ai titoli abilitativi sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

Condizioni Ambientali di cui art. 5 lett. o-quater del D. lgs 152/2006 e s.m.i

- 1) Dare evidenza della realizzazione degli interventi di compensazione (qualificazione di due parchi cittadini denominati “Giardini di via Aldo Moro” e “Giardini di via Cortassa”) che dovranno essere realizzati entro 5 anni dalla comunicazione di inizio lavori.

Termine per la verifica di ottemperanza: entro 10 giorni dalla realizzazione degli interventi con relazione scritta, corredata da materiale fotografico

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino e Dipartimento ARPA territorialmente competente

Condizioni per la realizzazione dell'intervento

- 2) Il progetto dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale depositata per l'istruttoria interdisciplinare di VIA e di AIA, ivi incluse le misure di mitigazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle condizioni ambientali ed adempimenti del presente allegato; qualsiasi modifica del progetto, così come definita all'art. 5 lettera l del D. lgs. 152/2006 e s.m.i, dovrà essere preventivamente sottoposta al riesame del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino.

Per ciò che riguarda le sistemazioni attuali, valutare la possibilità di attuare quanto indicato dalla Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1 con nota prot. n. 8311 del 03/10/2019:

- *“Si consiglia di valutare un congruo distanziamento del varco carraio rispetto l'immissione in rotatoria, per agevolare manovre di ingresso ed uscita assicurando le fasce di ingombro dinamico veicolare minime, in applicazione al d.m. del 19 aprile 2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione di intersezioni stradali”.*
- *“A compendio si potrà integrare la zona dell'ingresso all'attività con segnaletica di “Fermarsi e dare precedenza”, prevista dal comma 2 dell'art. 75 (art. 38 Cod. Str.) d.p.r. 495/1992 e s.m.i. che recita “I segnali sono obbligatori anche sulle strade ed aree aperte ad uso pubblico, quali strade private, aree degli stabilimenti e delle fabbriche, dei condomini, parchi autorizzati o lottizzazioni e devono essere conformi a quelli stabiliti dalle presenti norme”.*

Termine per la verifica di ottemperanza: contestualmente alla comunicazione di fine lavori con relazione scritta, corredata da materiale fotografico.

Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza: Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino e Dipartimento ARPA territorialmente competente

Condizioni da realizzarsi in corso d'opera (fase di cantiere)

- 3) Occorre prevedere particolare cura nella preparazione delle superfici dei piazzali in modo da evitare che con la movimentazione dei materiali con automezzi si determini il trasferimento di terra e fango lungo il percorso viario alle aree di utilizzo creando o incrementando la possibilità di rilascio di polveri trascinate dal flusso veicolare e disperse in atmosfera. L'ingresso e l'uscita dall'area di cantiere deve essere presidiato da sistemi di pulizia delle gomme degli automezzi impiegati durante la fase di trasporto. Dovranno essere adottati

protocolli gestionali di pulizia dei percorsi stradali pubblici prossimi all'area di cantiere e utilizzati maggiormente dai mezzi di trasporto; tali provvedimenti sono finalizzati a mitigare il potenziale rilascio di polveri;

- 4) Le aree di cantiere devono essere recintate con recinzioni antipolvere di opportuna altezza in grado di limitare all'interno del cantiere le aree di sedimentazione delle polveri e di trattenerne, almeno parzialmente, le polveri aerodisperse;
- 5) Occorre limitare al minimo indispensabile l'utilizzo di fonti di energia elettrica autoprodotta con gruppi elettrogeni al fine di ridurre al minimo le sorgenti di rumore e le fonti di inquinanti aerodispersi presenti nelle aree di cantiere. Il funzionamento di impianti fissi e/o mobili all'interno delle aree di cantiere deve avvenire possibilmente tramite alimentazione di rete.
- 6) Ai fini di tutela delle acque dall'inquinamento per tutta la durata del cantiere dovranno essere tutte le precauzioni necessarie e dovranno essere attivati tutti gli interventi atti ad assicurare la tutela dell'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee da parte dei reflui originati, direttamente o indirettamente, dalle attività di cantiere nel rispetto della normativa vigente. Le aree di sosta e manutenzione delle macchine operatrici dovranno essere impermeabilizzate.
- 7) Qualora dovesse rendersi necessario lo scarico, anche temporaneo, di acque in corpi d'acqua superficiali e/o sul suolo, dovrà essere richiesta apposita autorizzazione presso le autorità competenti ai sensi dell'ex art. 45 del D.Lgs. 152/1999 e s.m.i.
- 8) Ai sensi del D. L.vo 152/06 e s.m.i. i rifiuti prodotti durante le fasi di cantiere devono essere conferiti ai soggetti specificatamente autorizzati allo smaltimento e/o al recupero; quest'ultima destinazione deve essere preferita al conferimento in discarica. I rifiuti durante il trasporto devono essere accompagnati dal formulario di identificazione. In ogni caso, presso l'area di cantiere dovranno essere presenti appositi cassoni scarrabili atti alla raccolta delle diverse tipologie di rifiuti speciali prodotti durante la fase di cantiere. A cura della direzione lavori, dovranno essere impartite apposite procedure atte ad evitare l'interramento e la combustione dei rifiuti.
- 9) I flussi di traffico derivanti dall'attività in essere (fase di esercizio e e fase di cantiere) dovranno essere programmati in modo da evitare le ore di punta. I percorsi dei mezzi in uscita ed in entrata all'impianto, in fase di esercizio e di cantiere, dovranno essere esclusivamente quelli indicati nell'elaborato progettuale "*Studio di traffico – Relazione Integrativa Luglio 2019*".

Termine per la verifica di ottemperanza dei punti da 3 a 9: almeno 30 giorni prima della comunicazione di fine lavori con relazione scritta, corredata da materiale fotografico.

Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza: Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino e Dipartimento ARPA territorialmente competente

Condizioni da realizzarsi in corso d'opera (monitoraggi)

- 11) Rumore: entro tre mesi dalla comunicazione di inizio lavori effettuare una campagna di misurazione del rumore in fase di cantiere presso i recettori individuati in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione.

Termine per la verifica di ottemperanza: entro 30 giorni dall'adempimento delle stessa.

Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza: Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino

Condizioni da realizzarsi in post-operam (monitoraggi)

- 12) Rumore: entro un anno dalla comunicazione dell'inizio della fase di esercizio effettuare una campagna di misurazione del rumore presso i recettori individuati in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione.

Termine per la verifica di ottemperanza: entro 30 giorni dall'adempimento della stessa.

Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza: Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino

B) Adempimenti

La società proponente è tenuta inoltre al rispetto dei seguenti adempimenti:

- Al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino dovrà essere tempestivamente comunicato l'inizio dei lavori;
- Al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino dovrà essere tempestivamente comunicata la fine dei lavori;
- Al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino dovrà essere tempestivamente comunicata l'inizio della fase di esercizio dell'impianto.

ALLEGATO B

AUTORIZZAZIONI, PARERI E NULLA OSTA

Progetto:

**“DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI
INTEGRATA NEL POLO AMBIENTALE DENOMINATO
CASSAGNA”**

Comune: **PIANEZZA**

Presentato per la fase di Valutazione ex Art. 12

*Legge Regionale 14 dicembre 1998, N. 40 ed artt. 23 e 27 bis del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.*

Proponente: CASSAGNA S.R.L.



COMUNE DI PIANEZZA

CITTA' METROPOLITANA

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

PIAZZA NAPOLEONE LEUMANN, 1
10044 PIANEZZA (TO) ITALIA
T. 0039 (011) 9670239 - F. 0039 (011) 9670235

prot. n. 27225 del 12.12.2018

Gent.mo

Geom. Prunelli Bartoloneo
Amministratore delegato
CASSAGNA S.R.L.

E p.c. **geom. Scarlatelli Walter**
CASSAGNA S.R.L.
via Cassagna n. 28
10144 Pianezza

Oggetto: **Istanza di rilascio di nulla osta per l'immissione delle acque meteoriche di ruscellamento nel Canale Traversagna**
trasmissione Nulla Osta

In riferimento alla Vs nota prot. Atti comunali n. 24519 del 30.10.2018, di richiesta Istanza di rilascio di nulla osta per l'immissione delle acque meteoriche di ruscellamento nel Canale Traversagna con la presente, visionato l'elaborato planimetrico inviato, **si concede formale nulla osta** ai fini idraulici per l'immissione, in corpo idrico superficiale (Canale Traversagna), delle acque meteoriche di ruscellamento provenienti dalla discarica in progetto.

Si rimane a disposizione per fornire eventuali precisazioni ritenute necessarie e si porgono distinti saluti

Il Responsabile
Settore Lavori Pubblici e Manutenzione
Arch. Raffaele FORELLI



Il Sindaco
Dott. Antonio CASTELLO

Pianezza, 12 Dicembre 2018.

Città Metropolitana di Torino

Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale
 Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali
 PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

Soc. Cassagna S.r.l.

PEC: cassagna@interfreepec.it

e p.c

Soc. SAGAT S.p.A

PEC: pec.tecnicooperativa.sagat@legalmail.it

ENAV S.p.A

Area Operativa Progettazione Spazi Aerei - Settore Ostacoli
 PEC: funzione.psa@pec.enav.it

ENAC - Direzione Operatività Aeroporti
ENAC – Direzione Operazioni Nord-Ovest
ENAC - Ufficio Aeroportuale di Torino
ENAC – Ufficio Operazioni Torino

Oggetto: Istruttoria interdisciplinare della fase di valutazione e per il rilascio dell'AIA relativa al progetto "Discarica per rifiuti non pericolosi integrata nel polo ambientale denominato Cassagna" - Comune di Pianezza

Proponente: Cassagna s.r.l.

In riferimento alla lettera di codesta Amministrazione prot. n. 20236/TA0 del 05/03/2019, in merito alla convocazione della conferenza dei servizi decisoria sulla base della documentazione integrativa presentata dalla società Cassagna s.r.l. come richiesta e motivata da questa amministrazione con precedente lettera ENAC prot. 82388 del 26/07/2018, si comunica quanto segue.

Valutata la documentazione integrativa costituita dalla "Relazione conclusiva sui monitoraggi avifaunistici effettuati presso la discarica in loc. Cassagna, comune di Pianezza (TO)" a firma della dott. Maria Maddalena Vietti Niclot iscritta al n. 625 dell'ordine Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Torino, si è rilevato, che:

1. il monitoraggio dell'avifauna non si ritiene esaustivo sulla conoscenza delle reali condizioni avifaunistiche del sito, in quanto sono stati espletati solo 6 rilievi in



soli 3 mesi; uno studio adeguato ne dovrebbe prevedere almeno un rilievo a settimana per 12 mesi;

2. la metodologia adottata per espletare il monitoraggio avrebbe potuto essere più adeguata attraverso l'utilizzo di transetti lineari piuttosto che di punti di osservazione/ascolto (cft. Bibby 2000, già citato nella stessa relazione),

pertanto, si ritiene che le conclusioni presentate nella suddetta relazione non possano essere considerate ragionevolmente conclusive, proprio perché originate da valutazioni su dati di monitoraggio parziali.

Altresì si è rilevato che, in relazione alle osservazioni espresse nella predetta lettera ENAC del 26/07/2018, i riportati punti di criticità 1, 2, 3, e 5 non hanno trovato effettiva risposta nella relazione integrativa, mentre per il punto 4 si possono considerare soddisfacenti le azioni di mitigazione proposte precisando tuttavia che gli emettitori a ultrasuono a frequenza superiore ai 20 Khz sono sostanzialmente inutili in quanto gli uccelli non sentono gli ultrasuoni, mentre il monitoraggio dovrebbe essere svolto con frequenza maggiore di quella solo mensile.

Preso atto delle considerazioni di sicurezza espresse dalla società di gestione dell'aeroporto di Torino Caselle con lettera prot. 599/2019 del 25/03/2019 nella quale non si ravvisa piena incompatibilità dell'attività della discarica con la sicurezza delle operazioni di volo dell'aeroporto di Torino Caselle, e tenuto conto che:

- le distanze tra il sito in oggetto e gli aeroporti di Torino Caselle e Aeritalia sono rispettivamente di circa 10 km e 3 km;
- nell'aeroporto di Aeritalia si svolge un traffico di aviazione generale con aerei prevalentemente ad elica, pertanto molto più rumorosi e più lenti rispetto agli aerei turbo-jet, e quindi meno impattanti con la fauna selvatica;
- pur nella loro parzialità, i dati di monitoraggio forniscono comunque informazioni qualitativamente utili sulle direzioni di volo preferite dai volatili, che risulterebbero tali da non interferire con le procedure di volo dei due aeroporti;
- sono state registrate importanti presenze di avifauna in una discarica operativa vicino al sito in oggetto, tali da poter presupporre che la nuova discarica in oggetto potrebbe aumentare la quantità di avifauna nell'area comprendenti le due discariche, rendendo pericolose le operazioni di volo degli aeroporti vicini,

per le valutazioni suddette e per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 711 del codice della Navigazione sulla sicurezza della navigazione aerea per gli aspetti inerenti al cosiddetto fenomeno del *wildlife strike*, si esprime il proprio nulla osta alla realizzazione dell'opera in oggetto, a condizione che non vengano smaltiti rifiuti di codice CER 19 05 02; 19 12 12 e 16 03 06 e comunque qualsiasi altro rifiuto che contenga sostanza organica attrattiva per l'avifauna. In alternativa possono essere autorizzati tutti i codici CER riportati nella documentazione integrativa a condizione che:

1. i carichi di rifiuti all'ingresso del sito appartenente ai suddetti codici CER dei gruppi 19 e 16 e in generale i rifiuti che sono a rischio di contaminazione organica, vengano sottoposti ad un controllo visivo e sottoposti ad analisi di laboratorio per l'identificazione di materiale organico ivi presente, a prescindere dal fatto che il rifiuto appartenga all'elenco definito dalla Regione Piemonte;



2. i rifiuti che a seguito di verifiche visive e di laboratorio risultino contaminati da sostanze organiche non dovranno essere smaltiti in discarica, a meno che venga stabilita una procedura di smaltimento ad *hoc*, coordinata con la società di gestione dell'aeroporto di Torino e sottoposta a ENAC, che impedisca la fruizione del rifiuto organico da parte della fauna selvatica;
3. le analisi di laboratorio per l'accettazione del rifiuto dovranno essere condotte con una frequenza maggiore rispetto a quanto previsto al punto 3.7.2 della "relazione integrativa" a corredo della documentazione inoltrata. Si ritiene che tali analisi possono essere effettuate al primo scarico del rifiuto e successivamente, quelli di verifica, ogni 3 mesi o 18000 tonnellate complessive, tenuto conto anche, della vita utile della discarica prevista per circa due anni (par. 2.2 della relazione conclusiva sui monitoraggi avifaunistici);
4. l'area all'interno della discarica denominata "area rifiuti accettati provvisoriamente" deve essere al coperto o il rifiuto in essa abbancato dovrà essere coperto immediatamente da teli subito dopo il suo deposito nel caso che lo stesso rifiuto non venisse immediatamente ricoperto dallo stato di inerti dello spessore di 20 cm come previsto al punto 3.7.2 della "relazione integrativa";
5. l'utilizzo della falconeria in caso di presenza importante di Laridi (indicativamente quando si registrano oltre i 30/50 gabbiani/giorno) dovrà essere coordinata con la società di gestione dell'aeroporto di Torino Caselle in modo tale che lo stesso falco non rappresenti un pericolo per la navigazione aerea;
6. gli apparati acustici utilizzati come sistemi di mitigazione al fenomeno del *wildlife strike* dovranno avere preferibilmente una frequenza tra i 1000 Hz e i 4000 Hz (Beason, 2004);

A prescindere dalla scelta suddetta che il gestore vorrà intraprendere, dovrà comunque essere garantito un servizio di monitoraggio dell'avifauna che, nel caso la scelta ricadesse nello smaltimento dell'elenco dei rifiuti previsti negli elaborati progettuali tranne per i predetti rifiuti appartenenti ai suddetti codici CER dei gruppi 19 e 16, dovrà essere svolto con una frequenza minima mensile, mentre se la scelta del gestore ricadesse nello smaltimento di tutti i codici CER elencati negli elaborati di progetto, con una frequenza quindicinale, concordata con il gestore aeroportuale di Torino Caselle, prevedendo anche dei monitoraggi nelle ore di inattività della discarica al fine di valutare l'efficacia della copertura giornaliera dei rifiuti con materiale inerte.

Per motivi di sicurezza, la società di gestione della discarica dovrà tempestivamente allertare la società di gestione dell'aeroporto di Torino (ufficio coordinamento voli tel. 011/5676219 email: coordinamento.voli@sagat.trn.it), qualora si ravvisassero nel sito della discarica la presenza di più di 100 individui di laridi/corvidi per più di due giorni consecutivi o in presenza giornaliera di stormi superiore ai 200 individui. Infine dovrà essere sempre consentito l'accesso al sito della discarica al personale incaricato dalla società di gestione aeroportuale nell'effettuare le proprie verifiche di monitoraggio faunistico di competenza.

Infine, si ricorda che nel caso si riscontrasse una presenza anomala di fauna selvatica nel sito, anche per la mancata ottemperanza di quanto prescritto, tale da rappresentare un pericolo per la navigazione aerea, ai sensi dell'art. 714 del codice della navigazione,



questa amministrazione procederà a limitare l'attività in oggetto per il ripristino delle condizioni di sicurezza aerea.

Cordiali saluti
Il Direttore
Ing. Claudio Eminente

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs: 82/2005 e ss.mm.ii.)



COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24

OGGETTO: **DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI INTEGRATA NEL POLO AMBIENTALE DENOMINATO CASSAGNA, DITTA CASSAGNA S.R.L. - APPROVAZIONE VARIANTE URBANISTICA AI SENSI DELL'ART. 17 BIS COMMA 15 BIS , L.R. 56/77 E S.M.I.**

L'anno **duemilaventi** addì **ventotto** del mese di **luglio** alle ore **21:15** nella Sala delle adunanze Consiliari, convocata dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, di cui sono membri i Signori:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	ROMEO Enzo	Presidente	X	
2.	CASTELLO Antonio	Sindaco	X	
3.	SCAFIDI Rosario	Consigliere	X	
4.	ZAMBAIA Sara	Consigliere		X
5.	FRANCO Anna	Consigliere	X	
6.	CASTRALE Monica Carla	Consigliere	X	
7.	VIRANO Virgilio	Consigliere	X	
8.	GOBBO Cristiano	Consigliere		X
9.	BRACCO Silvia	Consigliere	X	
10.	BLANDINO Roberto	Consigliere	X	
11.	PENSATO Piero	Consigliere	X	
12.	CAPRARO Michele Massimo	Consigliere	X	
13.	AIRES Emiliano	Consigliere	X	
14.	STEILA Daniela	Consigliere	X	
15.	TOTARO Alfonso	Consigliere	X	
16.	VIGLIAROLO Edda Donata	Consigliere	X	
17.	BRANCATI Ilaria Emilia	Consigliere	X	

Assume la presidenza l'Arch. ROMEO Enzo .

Assiste alla seduta il Segretario Comunale: Dott. MORRA Paolo

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

A relazione del Sindaco, Dott. Antonio Castello e dell'Assessore all'Ecologia e servizi ambientali, Anna Franco

Premesso che

- l'Amministrazione Comunale ha sempre perseguito in diversi ambiti la salute pubblica tra cui anche in quello ambientale, dove numerose sono state le iniziative intraprese volte a migliorare la qualità della vita degli abitanti di Pianezza;
- diversi sono stati gli interventi in tal senso come la chiusura, ad aprile 2012, dell'impianto di compostaggio di Punto Ambiente, la chiusura della discarica Rifiuti urbani, e l'avvio del progetto di recupero del biogas con conseguente Recupero ambientale e Valorizzazione sociale ed economica della nostra cittadina.
- il territorio a nord ovest di Torino, purtroppo, è stato scelto negli anni come sede di vari impianti per trattamento e smaltimento rifiuti, e in questi ultimi anni solo il comune di Pianezza ha cercato di vietare, per quanto possibile, l'insediamento di tutte quelle strutture che potessero avere un alto impatto ambientale.
- Nel 2018 il Comune di Pianezza ha richiesto alla Città Metropolitana di Torino un Tavolo Tecnico con i Comuni dell'area vasta (Druento, Pianezza, Collegno) finalizzato a valutare l'impatto ambientale su tutta l'area nord ovest e ad intraprendere un'azione di governo del territorio condivisa con le amministrazioni locali, per uno sviluppo sostenibile dell'area, che definisca le strategie di riqualificazione territoriale e ambientale da porre in atto. La stessa area è stata inoltre individuata come area sperimentale per la definizione di un Piano metropolitano di Interventi Ambientali all'interno di un progetto Life "Main Map" del quale è stata presentata candidatura.

Considerato che

- In Piemonte vengono prodotti circa 10,8 mln t/a di Rifiuti Solidi Assimilabili agli urbani (RSA) e di questi RSA il 5% viene stoccato in discarica, paria a circa 538.000 tonnellate all'anno, mentre il 95 % rimanente viene smaltito in altro modo (inceneritori);
- tale tipo di impianto è stato presente sul nostro territorio dal 2013 al 2015 e non ha mai posto problematiche di emissioni odorigene;
- l'impatto ambientale non è paragonabile a quello di una discarica di Rifiuti Solidi Urbani (RSU) com'era presente sul nostro territorio o a quello di un impianto come Punto Ambiente.
- i rifiuti Solidi Assimilabili agli urbani, non pericolosi, hanno un basso impatto ambientale e un bassissimo impatto odorigeno, in quanto è scarsissima la componente organica;
- il CIDIU, con Decreto della Consiglieria Delegata n° 459-11955 del 28-11-2019, ha ottenuto dalla Città Metropolitana giudizio positivo di compatibilità ambientale per un impianto atto a ricevere circa 800.000 metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi, localizzato a pochi metri dal confine con il Comune di Pianezza e a meno di 200 metri dall'attuale discarica esaurita di Cassagna.
- Il comune di Druento aveva già attivato la variante urbanistica nel mese di marzo dello scorso anno, prima della fine della conferenza dei servizi.

Valutato che

- in data 4 maggio 2018 la Società CASSAGNA S.r.l. ha presentato istanza di avvio della fase di valutazione al fine di ottenere il giudizio di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/98, relativamente al progetto finalizzato alla realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi (D5), da ubicarsi nel Comune di Pianezza, in località Cassagna, all'interno del polo ambientale denominato Cassagna.

- Contestualmente all'istanza di valutazione di impatto ambientale, per il medesimo progetto, è stata presentata istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
- il progetto consiste nella realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi, con una valenza utile di circa 203.500 mc. a soddisfacimento della crescente difficoltà di smaltimento delle frazioni non recuperabili dei rifiuti speciali a causa della rapida riduzione degli spazi ancora disponibili negli impianti.
- l'area oggetto d'intervento si inserisce in un contesto ambientale, non più utilizzabile dal punto di vista agricolo, con la presenza, intorno al sito in oggetto, di numerose attività estrattive con annessi impianti di lavorazione del materiale estratto, nonché di impianti di smaltimento rifiuti nonché, ancora, di discariche per rifiuti non pericolosi esaurite in fase di post gestione quale il sito di Cassagna.
- nella conferenza dei servizi che si è svolta in data 10 ottobre 2019 la Città Metropolitana ha espresso parere positivo in merito, apprezzando particolarmente il fatto che Cassagna abbia presentato il progetto limitando ulteriormente la tipologia di rifiuto che intende accettare (rispetto a quella dal CIDIU a Druento) rinunciando a determinati codici CER che rischiavano di contenere, anche se in minima parte, sostanze organiche, proprio per annullare qualsiasi tipo di impatto odorigeno;
- In ottemperanza a quanto richiesto dal parere dell'Enac, nessuno dei codici CER per i quali è stata richiesta l'autorizzazione allo smaltimento comprende materiali che possono interferire con l'avifauna pertanto nessuna sostanza organica, possibile causa di cattivi odori, è oggetto di richiesta di smaltimento;
- i codici CER rimanenti sono tutti relativi ai seguenti materiali
 - rifiuti solidificati/stabilizzati provenienti da impianti di trattamento rifiuti, vetro;
 - rifiuti derivanti da operazioni di bonifica terreni e dagli impianti di trattamento acque reflue;
 - scarti provenienti dalla lavorazione di legno, sughero, carta, plastica, gomma, metallo;
 - rifiuti derivanti dal settore edilizio e dall'industria tessile;
 - imballaggi;
- I vantaggi economici sarebbero stimati in 240.000 Euro per opere di compensazione ambientale che potrebbero essere utilizzati per la messa in sicurezza e chiusura dei giardini pubblici, e circa 800.000 Euro di royalty da utilizzare per iniziative utili a migliorare la qualità della vita o, visto il particolare momento economico, ridurre la TARI ai cittadini pianezzesi.
- Consentire alla Società Cassagna di realizzare questo impianto implica che la costruzione e gestione dello stesso porterà lavoro alle imprese del territorio e creerà nuova occupazione, con ricadute positive sull'intera economia della città di Pianezza.
- Valutato, infine, che se venisse negata la variante urbanistica dal Comune di Pianezza, considerata la necessità di smaltire tali rifiuti, è probabile che vi sarebbe un ulteriore ampliamento della discarica di CIDIU nel Comune di Druento, e che, pertanto, le potenziali problematiche ambientali si potrebbero presentare comunque, evidenziando il fatto che, se l'impianto sorgesse sul territorio di Pianezza, sarebbe possibile svolgere funzioni di controllo.
- In data 25.03.2019 si è svolta la prima seduta della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 27 bis, comma 7, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.; in data 13.08.2019 il proponente ha trasmesso le integrazioni richieste e in data 10 ottobre 2019 si è svolta la seconda seduta della

Conferenza di Servizi decisoria convocata dalla Città Metropolitana di Torino, che ha ritenuto di poter rilasciare il provvedimento e sollecitato, pertanto, l'espressione del Comune di Pianezza.

- Per il nuovo impianto in progetto verranno utilizzate le infrastrutture ed i servizi già esistenti (vasca lavaggio ruote, pesa, vasca di prima pioggia, uffici, etc), realizzati nell'ambito della costruzione della limitrofa discarica attualmente esaurita e recuperata ed in fase di post-gestione, in maniera da utilizzare un sito già attrezzato senza compromettere altre aree urbane.

Tutto ciò premesso e valutato che

- La proposta di realizzazione del nuovo invaso di discarica, interessa un'area ricadente sui mappali catastali nn. 58, 164, 243, 246, 249, 251 e 244 parte del Foglio XXI del Comune di Pianezza, per una superficie pari a circa 22.065 mq. ed attualmente definita dal punto di vista urbanistico come area di tipo “ATA – Aree agricole di tutela ambientale”. Tale superficie è oggetto di proposta di Variante al Piano Regolatore Comunale vigente consistente nell'estendere a tale area la destinazione ATD “*Depuratore consortile – Discarica*”, normata dall'art. 118 delle N.T.A..
- A fronte del cambiamento della destinazione d'uso dell'area oggetto di variante urbanistica, si rende necessario adeguare anche la classificazione acustica dei terreni, modificando l'odierna classificazione in classe III (*aree di tipo misto*), in classe VI (*aree esclusivamente industriali*) con la conseguente identificazione di idonee fasce cuscinetto in classe V e IV, coerentemente con quanto previsto per le simili attività ubicate nel Comune di Pianezza.
- Inoltre, è stata posta particolare attenzione alle opere di compensazione che la Soc. Cassagna s.r.l. dovrà realizzare quali interventi ambientali che sono stati approvati nell'ambito di un preaccordo, con deliberazione di Giunta Comunale n. 186 dell'8 agosto 2019.
- La Soc. CASSAGNA s.r.l. ha presentato, tramite il portale SUAP, ultima integrazione del 12 dicembre 2019, prot. n. 24815, l'elaborato della variante urbanistica al P.R.G.C. redatto dallo Studio Tecnico Associati GEO Studio e precisamente :
 - Proposta di variante allo strumento urbanistico vigente.

Considerato che, ai sensi della Circolare 4/AMB dell'8.11.2016, spetta al Comune la valutazione degli aspetti urbanistici inerenti la variante nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (A.I.A.).

Appurato che, ai sensi del comma 12 dell'art. 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della Circolare n. 4/AMB dell'8.11.2016, la variante urbanistica di cui al comma 15bis, essendo conseguente a provvedimenti di autorizzazione di singole opere che per legge hanno l'effetto di Variante al P.R.G.C., è esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.).

Dato atto che risulta necessario addivenire all'approvazione dei succitati elaborati di variante ex art. 17 bis, comma 15 bis della L.R. 56/77 e s.m.i. da parte del Consiglio Comunale.

Dato atto che i contenuti della variante in oggetto sono stati esaminati dalla Commissione Consiliare Congiunta nelle sedute dell'11 dicembre 2019, 9 marzo 2020 e del 27 luglio 2020.

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

1. Di richiamare la premessa in narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2. Di approvare il seguente elaborato costituente variante al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 bis, comma 15 bis della L.R. 56/77 e s.m.i. e ai sensi della L.R. 23/2016 e s.m.i., allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale :
 - Proposta di variante allo strumento urbanistico vigente.

3. Di dare atto che:
 - a) la variante è stata esaminata dalla Conferenza dei Servizi indetta dalla Città Metropolitana in data 25 marzo 2019 e nella seconda seduta in data 10 ottobre 2019 nell'ambito del procedimento di *“Discarica per rifiuti non pericolosi integrata nel polo ambientale denominato Cassagna”*;
 - b) la variante ha come oggetto il riconoscimento della destinazione di ATD *“Depuratore consortile – Discarica”* art. 118 delle N.T.A. del vigente P.R.G.C., limitatamente alle aree in ampliamento oggetto di autorizzazione e relativo recupero ambientale, sui terreni censiti al Locale Catasto Terreni al Foglio n. XXI – mappali n.ri 58, 164, 243, 246, 249, 251 e 244 parte, per una superficie pari a circa 22.065 mq., in località *“Cassagna”* nel Comune di Pianezza.
 - c) ai sensi della Circolare n. 4/AMB dell'8.11.2016, trattandosi di provvedimento autorizzativo e di conferenza di servizi con valenza di modifica dello strumento urbanistico generale, spetta al Consiglio Comunale esprimersi in ordine alla fattibilità della variante e, nella fattispecie, valutata la coerenza sostanziale del progetto con le esigenze della pianificazione locale, il Consiglio Comunale si esprime favorevolmente alla fattibilità della variante stessa.
 - d) le operazioni di mero adeguamento materiale degli elaborati urbanistici del vigente Piano Regolatore non necessitano di ulteriore procedimento di variante.

4. Di demandare al Responsabile del Settore Territorio e Ambiente del Comune di Pianezza, tutti gli Atti inerenti e conseguenti al presente provvedimento, in particolare la trasmissione degli elaborati approvati alla Città Metropolitana per il perfezionamento del procedimento autorizzativo in corso.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra.

VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 15/07/2015.

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dei Settori Territorio e Ambiente ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e riportati in calce alla presente.

SENTITI gli interventi dell'Assessore all'Ecologia e Servizi Ambientali Anna Franco, del Sindaco e dei Consiglieri come riportati nell'allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Con votazione espressa in forma palese con il seguente esito:

Presenti n. 15

Votanti n. 15

Voti a favore n.9

(gruppo cons. Insieme per Pianezza.
Castello-Romeo-Scafidi-Virano-Pensato-
Blandino-Capraro-Bracco-Franco)

Voti contrari n.6

(gruppo cons. Pianezza Democratica:Aires-Totaro-Steila-Vigliarolo;gruppo cons. MoVimento
5Stelle: Brancati;gruppo cons. Insieme per Pianezza:Castrale)

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: "Discarica per rifiuti non pericolosi integrata nel polo ambientale denominato Cassagna. Ditta cassagna SRL- Approvazione variante urbanistica ai sensi dell'art. 17bis, comma 15bis, L.R.56/77 e s.m.i.", come sopra trascritta.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità amministrativa della sopra trascritta proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
MANGINO Arch. Antonella

Pianezza, 22/07/2020

IL PRESIDENTE
F.to Arch. ROMEO Enzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MORRA Paolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 7 AGO 2020 come prescritto (art.124, comma 1, D.Lgs. n.267/2000) e viene contestualmente comunicata:

Ai Signori Capigruppo consiliari (art. 125 T.U. D.Lgs. n.267/2000)

Pianezza, li 7 AGO 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MORRA Paolo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MORRA Paolo

Pianezza, li 7 AGO 2020

Divenuta esecutiva in data 18 AGO 2020

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3 D.Lgs.n.267/2000)

Pianezza, li 25 AGO 2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MORRA Paolo